

**Accordo Quadro**  
**ex art. 4, comma 1, Legge n. 300/1970**

Oggi, 28 novembre 2016, presso la sede della Fisascat Cisl, via Dei Mille, 56, si sono incontrati:

**Eurovending S.r.l.** p.iva 01509920227, con sede legale a Trento (TN), in via Innsbruck, 20, in persona del Consigliere del Consiglio di Amministrazione, Signor Massimo Paravisi,  
*di seguito "la Società" o "Eurovending"*  
e

**OO.SS. Nazionali:**

**Filcams Cgil** rappresentata dal signor Massimo Mensi,

**Fisascat Cisl** rappresentata dal signor Alfredo Magnifico,

**Uiltucs Nazionale** rappresentata dal signor Gabriele Fiorino,

*di seguito le "OO.SS Nazionali"*

*di seguito congiuntamente definite le "Parti"*

**Premesso che:**

- Eurovending S.r.l., p.iva 01509920227, con sede legale a Trento (TN), in via Innsbruck, 20 (d'ora in poi anche «la Società») è una società che opera nel settore della distribuzione automatica, con filiali dislocate in due regioni sul territorio nazionale, ed in particolare in Trentino Alto Adige ed in Veneto;
  - per esigenze di sicurezza delle persone e dei luoghi di lavoro oltre che di tutela del patrimonio aziendale si rende necessaria l'installazione di un sistema di videosorveglianza;
  - l'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dall'articolo 23 del dlgs 151/2015, stabilisce che *"Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza delle attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. [...]";*
  - la Società, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dall'articolo 23 del dlgs 151/2015 e del dlgs 196/2003, intende far uso di impianti di videosorveglianza presso le filiali dislocate in Trentino Alto Adige ed in Veneto, al fine di aumentare la sicurezza dei lavoratori impiegati, nonché garantire la sicurezza del patrimonio aziendale e di adottare misure idonee a prevenire ed impedire atti criminosi nell'ambito delle strutture di pertinenza della Società;
  - per le sopra esposte finalità, le Parti concordano circa l'opportunità di procedere con un accordo quadro che regolamenti l'installazione degli impianti di videosorveglianza presso le filiali dislocate in Trentino Alto Adige ed in Veneto;
- considerando che**
- per garantire la sicurezza dei propri dipendenti oltre che del patrimonio aziendale, costituito non solo dal complesso dei beni aziendali ma anche dalle giacenze di denaro contante, la Società ha la necessità di installare sistemi di videosorveglianza per far intendendosi gli



impianti costituiti dalle reti e dalle apparecchiature che permettono la ripresa e l'eventuale registrazione delle immagini;

- in particolare la Società, tenuto conto dell'attività che svolge, intende installare tali impianti non solo nelle pertinenze delle singole unità produttive ma anche all'interno dei locali caveau, luoghi particolarmente a rischio per la commissione di eventuali illeciti penali;
- la Società ritiene che tali strumenti assolvano non solo alla funzione di deterrente nella commissione di eventuali illeciti ma possano anche fornire elementi di prova in caso di condotte penalmente rilevanti;
- pertanto il sistema di videosorveglianza della Società ha quali fini esclusivi quello di sicurezza degli ambienti di lavoro oltre che di tutela del patrimonio aziendale.

**Tutto ciò premesso e considerato, le Parti hanno raggiunto un accordo ex articolo 4 legge 300/1970 in materia di installazione e funzionamento dei sistemi di videosorveglianza alle seguenti condizioni:**

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Le Parti concordano che l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza dovrà avvenire conformemente ai seguenti principi:
  - le apparecchiature consentiranno un angolo di ripresa che inquadrerà esclusivamente le parti dei locali più esposte al rischio dalle quali deriverà in via del tutto accidentale ed occasionale la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori;
  - le apparecchiature non costituiscono strumento di controllo della prestazione dei lavoratori, inoltre le immagini registrate non potranno essere utilizzate per l'adozione di provvedimenti disciplinari;
  - le Parti, preso atto di quanto al punto che precede, riconoscono l'utilità di trattare i dati e le informazioni ottenute dal sistema con riferimento a condotte illecite che incidono sul patrimonio aziendale;
  - le telecamere non riprenderanno luoghi riservati al personale dipendente (spogliatoio o servizi);
  - gli impianti di videosorveglianza sono composti dalle telecamere, dai sistemi di videoregistrazione e monitor (fatto salvo per i sistemi di videosorveglianza di caveau come infra meglio specificato);
  - gli impianti di videosorveglianza installati presso le filiali registreranno le immagini o tramite videoregistratore, o tramite hard disk, o tramite DVR;
  - l'accesso alla visione delle immagini registrate sarà consentita dall'Amministratore del Sistema nonché dal responsabile dell'unità operativa o suo designato, tramite sistema di doppia password, oppure direttamente al sistema di videoregistrazione custodito in apposito armadietto o locale non accessibile al personale;
  - l'eventuale visione da remoto sarà consentita dall'Amministratore del Sistema nonché dal responsabile dell'unità operativa o suo designato solo negli orari di chiusura dell'attività;
  - le immagini provenienti dalle telecamere posizionate lungo i perimetri delle aree esterne e degli accessi principali potranno essere visualizzate in diretta sui monitor dal personale preposto all'autorizzazione di ingresso di fornitori e clienti;
  - le registrazioni saranno conservate per 48 ore dal lunedì al venerdì e per 72 ore dal sabato alla domenica o in presenza di festività infrasettimanali, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, dopodiché le immagini si sovrapporranno alle precedenti, cancellandole e che dopo tale periodo si procederà all'immediata cancellazione delle stesse;




- gli impianti di videosorveglianza di caveau non consentiranno la registrazione delle immagini, consentendo un accesso da remoto dalla società Telecontrollo s.r.l., oltre che dal personale espressamente autorizzato;
  - le immagini non saranno in alcun modo diffuse all'esterno, tranne che per la citata tempestiva consegna all'Autorità giudiziaria competente qualora si verifichi una fattispecie delittuosa;
  - in base alla normativa di cui al dlgs 196/2003 saranno affissi appositi cartelli informativi (per i dipendenti e per i clienti) esposti sia all'esterno che all'interno dei locali soggetti a videosorveglianza;
  - sarà rispettata la disciplina dettata dal dlgs 196/2003;
  - la raccolta dati ed il trattamento degli stessi dovrà avvenire nel rispetto del principio di necessità e di non eccedenza, secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi;
  - il trattamento dei dati personali avverrà ai sensi dell'articolo 11 lett.a) del Codice della Privacy, per soddisfare esigenze organizzative e produttive ovvero, per la sicurezza sul lavoro.
3. Le Parti, nel sottoscrivere il presente Accordo Quadro per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza, rinviando a livello di RSA/RSU e OO.SS. territoriali provinciali e/o regionali la sottoscrizione di accordi specifici osservando le seguenti modalità per ogni filiale come concordato a livello nazionale:
- la Società trasmetterà alla RSA/RSU, laddove presente, o alle OO.SS. territoriali provinciali e/o regionali una relazione sul sistema di videosorveglianza che si intende installare e sulla collocazione delle telecamere proponendo la sottoscrizione di un accordo alla sede territoriale competente;
  - si procederà quindi, a livello territoriale, alla firma di un accordo, seguendo il modello allegato al presente accordo quadro, con sottoscrizione della RSA/RSU oppure, ove non presenti, delle OO.SS. territoriali provinciali e/o territoriali competenti;
  - fatte salve eventuali richieste scritte di chiarimento, decorsi 25 giorni dalla presentazione della relazione, senza alcun riscontro ad opera delle RSA/RSU e, in loro assenza, dalle OO.SS. territoriali provinciali e/o regionali, si procederà con la relativa segnalazione ai sottoscrittori del presente accordo quadro i quali provvederanno a sollecitare tutti i destinatari della relazione alla conclusione dell'accordo entro 5 giorni dalla relativa segnalazione.
4. Le Parti, in considerazione delle finalità connesse all'installazione dei sistemi di videosorveglianza e tenendo conto che per il loro perseguimento sarà necessario riposizionare, rimuovere o aggiungere telecamere, convengono che le modifiche di scarso rilievo, ovvero esclusivamente quelle che non comportino la modifica del raggio di visione delle telecamere, non debbano essere oggetto di autorizzazione in quanto in essa già ricompresa.
5. Le Parti si danno atto che il presente accordo non inciderà su ogni precedente accordo ed autorizzazione acquisita dalle DTL competenti sul territorio ex articolo 4 legge 300/1970 sottoscritto con le competenti RSA/RSU o autorizzato dalla DTL competente, che rimangono validi ed efficaci.
6. Le Parti convengono infine che il presente Accordo Quadro deve essere esposto dalla Società in tutte le sedi coinvolte, in un luogo visibile ed accessibile a tutti i soggetti dallo stessi coinvolti, esponendo per ogni singola sede gli allegati corrispondenti, l'accordo, oltre ad informare i dipendenti in fase di assunzione, con comunicazione scritta e sottoscritta dal dipendente.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo quadro si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Allegato: Modello accordo territoriale




Letto confermato e sottoscritto.

Eurovendign S.r.l., Signor Massimo Paravisi



---

Filcams Cgil Nazionale, Signor Massimo Mensi




---

Fisascat Cisl Nazionale, Signor Alfredo Magnifico



Uiltucs Nazionale, Signor Gabriele Fiorino



---

Allegato \_\_: Modello Accordo Territoriale

Oggi, \_\_\_\_\_, presso la \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n.  
\_\_\_\_\_, si sono incontrati:

**Eurovending S.r.l.**, p. iva 01509920227, con sede legale a Trento (TN), in via Innsbruck,  
20, in persona di \_\_\_\_\_

di seguito "la Società" o "Eurovending"

e

**Signor \_\_\_\_\_**, in qualità di RSA/RSU/OO.SS territoriali

di seguito "RSA/RSU/OO.SS"

di seguito congiuntamente definite le "Parti"

### Premesso che

- in data 28 novembre 2016 Eurovending S.r.l. e le OO.SS Nazionali- Filcams Cgil Nazionale, Fisascat Cisl Nazionale, Uiltucs Nazionale- hanno sottoscritto un accordo quadro ex articolo 4 legge 300/1970 (di seguito "l'Accordo Quadro") relativo all'installazione di sistemi di sorveglianza presso le filiali della Società, dislocate in Trentino Alto Adige ed in Veneto, demandando la discussione dei dettagli tecnici a livello territoriale presso le unità locali, dove dovranno essere predisposti accordi specifici per ogni filiale sulla base del modello di accordo concordato a livello nazionale;

- l'accordo a livello di singole filiali dovrà contenere la relativa indicazione della collocazione e del numero delle telecamere di videosorveglianza, dei monitor e del sistema di videoregistrazione e sarà sottoposto alla firma delle RSA/RSU oppure, ove non presenti, delle OO.SS. territoriali;

- nella filiale sita in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ sono presenti RSA/RSU- non sono presenti RSA/RSU;

### Tanto premesso le Parti convengono quanto segue:

1. l'Accordo Quadro del 28 novembre 2016 è da intendersi qui integralmente richiamato;

2. il sistema di videosorveglianza installato presso la filiale di \_\_\_\_\_ è composto come segue:

✓ sistema di videosorveglianza: di Filiale

- n. \_\_ telecamera interna/n. \_\_ telecamera esterna;

- n. \_\_ monitor;

- dispositivo di registrazione tramite \_\_\_\_\_;

- collegamento esterno con \_\_\_\_\_;

- personale che può accedere al sistema di videosorveglianza \_\_\_\_\_;

- fascia oraria di attivazione \_\_\_\_\_.

✓ sistema di videosorveglianza: di Caveau

- n. \_\_ telecamere;

- collegamento esterno con \_\_\_\_\_;

- personale che può accedere al sistema di videosorveglianza \_\_\_\_\_;

- fascia oraria di attivazione \_\_\_\_\_;

Si allega la planimetria dei locali ove sarà installato l'impianto di videosorveglianza in cui sono precisate le posizioni delle telecamere e le postazioni di lavoro.

3. Le caratteristiche del sistema di videosorveglianza sono specificate nella relazione predisposta dal tecnico, allegata al presente accordo e comprensiva delle specifiche tecniche dei prodotti costituenti il sistema di videosorveglianza.



4. Il responsabile sicurezza dati è il signor \_\_\_\_\_ e il responsabile della conservazione dei dati è il signor \_\_\_\_\_.

5. Le Forze dell'Ordine, a seguito di denuncia di atto criminoso o nell'ipotesi di intervento immediato, potranno accedere alla visione delle immagini registrate. In tal caso la Società provvederà ad informare le RSA/RSU oppure, ove non presenti, le OO.SS. territoriali.

6. Per quant'altro non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto disciplinato dall'Accordo Quadro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Eurovending S.r.l.

\_\_\_\_\_

RSA/RSU/OO.SS territoriale

\_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*